

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

N.R.G. 5826 \2019

Codice CUI [REDACTED]

Codice VESTANET [REDACTED]

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso

Presidente

dott. ssa Grazia Bisogni

Giudice designato

dott.ssa Cristina Correale

Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 24.5.2022, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 5826 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

[REDACTED], nata in Nigeria il [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv.to Loredana Leo, elett.nte domiciliata con lei presso lo studio dell'avv.to Roberta Aria, sito a Napoli alla via Giulio Palermo n. 45, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE *EX LEGE*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.2.2019, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su riportata, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di protezione internazionale, che aveva reiterato il 21.2.2018 dopo avere conseguito il rigetto di quella avanzata in precedenza e rigettata il 24.2.2004 dalla Commissione Centrale e non le era stato concesso il permesso per motivi umanitari. Chiedeva, quindi, che le fosse accordata la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il Ministero dell'Interno, tramite il Presidente della Commissione su indicata, si costituiva in giudizio e depositava, in data 15.3.2019, una memoria, con documenti, con cui chiedeva il rigetto della domanda, reiterando identica difesa in data 22.3.2019.

Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si procedeva alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il 24.5.2022, alla quale partecipavano il PM, che si opponeva al riconoscimento della protezione internazionale ma non alla protezione speciale, in ragione delle gravi condizioni di salute della parte, e la ricorrente, che insisteva nelle sue conclusioni.

All'esito, prodotti documenti, il giudice istruttore riservava al Collegio la decisione della causa.

Tanto premesso, l'azione esercitata va ricondotta al disposto normativo di cui all'art. 35bis d.lgs. 25\2008, come introdotto dal d-l 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, ed entrato in vigore il 18.8.2017 che disciplina le controversie aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti previsti dall'art. 35, e richiama l'applicazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dalla medesima.

Nel procedere alla disamina del merito della controversia è utile rammentare che la materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c)

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012 e da ultimo Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, per la quale *“In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.”*).

Come sopra accennato, la lite trae origine dalla reiterazione della domanda di protezione internazionale che, stando ai documenti prodotti dal Ministero,

effettivamente fu avanzata, per la prima volta, il 26.1.2001, dalla richiedente a nome di [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED] e fu rigettata il 24.2.2004 dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello *Status* di Rifugiato per difetto di credibilità. All'epoca, l'attrice sostenne, nel modello di formulazione della richiesta, di essere entrata in Italia nel 1994 e di essere nata a Lagos, nonché di avere vissuto dal 1978 al 1994 nello Stato di "Gambara" che, molto più probabilmente, è quello di Zamfara, visto che uno con il nome per primo indicato non esiste. Dichiarò anche, in una memoria allegata e tradotta in italiano, che era scappata per via di uno scontro tra cristiani e mussulmani nel "Gambara" State, in seguito al quale le sue proprietà furono distrutte. Dal verbale delle dichiarazioni rese il 24.2.2004 alla Commissione si ricava che sostenne, invece, di essere di Benin City e di essersene andata via perché non aveva nessuno in Nigeria e di non volervi tornare per lo stesso motivo.

La domanda di protezione è stata reiterata il 21.2.2018 a nome di [REDACTED], previa esibizione del passaporto e, stando a quanto, sia pure stringatamente, indicato nel cd. modello C3 di sua formulazione, è stata ancorata alle precarie condizioni di salute ed alle minacce ricevute per il caso in cui fosse tornata in Nigeria.

Con la decisione in questa sede impugnata, senza convocarla, la Commissione ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di allegazione di nuovi elementi a suo sostegno, non senza dare atto del deposito del certificato medico rilasciato il 16.2.2018 dall'ospedale "Cotugno" di Napoli. Inoltre, la decisione in questione è stata resa senza avere compiuto alcuna valutazione delle condizioni di sicurezza del paese di origine della richiedente, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., non riconoscendo la relativa forma di protezione e neppure la sussistenza di condizioni peculiari di vulnerabilità per accordare la protezione umanitaria, facendo, invece, salva solo ogni diversa valutazione da parte del Questore, ai sensi del d-l 113\2018, della documentazione medica prodotta.

Con il ricorso l'attrice ha allegato di essere stata vittima di tratta a fini sessuali fin da suo arrivo in Italia e di essere stata a lungo sfruttata a tale scopo sul territorio nazionale fino al 2007, allorquando ricorse all'aiuto dell'ente anti tratta "Dedalus", beneficiando positivamente del programma di assistenza ed integrazione sociale, ai sensi dell'art. 18 TUI, in cui fu inserita, riuscendo a lasciare, nel 2008, la struttura protetta in cui era stata accolta ed a vivere per proprio conto, sia pure continuando ad essere seguita dal predetto soggetto. Ella ha aggiunto di non essere riuscita a rinnovare il suo permesso nel 2015. Ha narrato anche di essere stata involontaria testimone, nel novembre 2017, a Castel Volturno, di una violenza sessuale di gruppo, compiuta da taluni suoi connazionali ai danni di una sua connazionale, minore d'età, alla vista della quale allertò l'intervento delle forze dell'ordine, e di essere stata tanto gravemente minacciata, di morte e di violenza sessuale, in seguito a tale episodio, da alcuni suoi connazionali, integranti il medesimo gruppo criminale, da essere dovuta ricorrere alla polizia per denunciarli e, finanche, a trasferire la propria abitazione da Castel Volturno a Napoli. La ricorrente ha lamentato di non essere stata convocata dalla Commissione, reputando che, invece, lo avrebbe dovuto fare perché aveva allegato due fatti nuovi: la sua condizione di salute, essendo affetta da infezione da HIV per la quale è in cura presso l'ospedale

“Cotugno” di Napoli; la sua emersione dalla tratta a fini sessuali e dallo sfruttamento della prostituzione di cui era stata vittima.

Certamente il Ministero ha errato nella sua decisione già solo per non avere considerato come fatti nuovi quelli che poteva ricavare dal certificato medico allegato alla domanda ed anche dalla relazione redatta il 2.10.2018 dall’ente anti tratta menzionato in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, come richiedente protezione, ed indirizzata alla Questura di Napoli ed al suo Ufficio Immigrazione. Il provvedimento impugnato, infatti, è del 28.11.2018 ed il Ministero non ha contestato affatto l’assunto contenuto nel ricorso, secondo il quale l’ente anti tratta inviò alla Questura, suo organo ulteriore rispetto alla Commissione, la suddetta relazione, che l’istante ha depositato con il ricorso. Né il Ministero ha contestato che con il certificato medico del 16.2.2018 rilasciato dall’ospedale “Cotugno” di Napoli, menzionato nel provvedimento, fu dedotto che la richiedente era affetta da infezione da HIV. Sebbene il certificato in questione non sia stato depositato, che tale fosse il suo contenuto si può agevolmente evincere da quello del certificato redatto dal medesimo nosocomio il 30.1.2019 e depositato unitamente al ricorso dall’attrice. In particolare, l’azienda ospedaliera “Dei Colli”, P.O. “D. Cotugno”, U.O.C. di immunodeficienze e malattie infettive di genere, ha certificato che la ricorrente è seguita dalla predetta unità operativa perché affetta, per quel che in questa sede interessa, da infezione da HIV-1, CAT.2 ed è in cura con farmaci antiretrovirali che deve assumere a vita per non subire un rilevante pregiudizio. Identico contenuto hanno anche i certificati redatti dalla medesima struttura sanitaria pubblica il 10.7.2020 ed il 28.1.2022, depositati dall’attrice nel corso del processo.

In ogni caso, prescindendo dall’illegittimità del provvedimento amministrativo ed esaminando l’oggetto della lite, che è il diritto alla protezione internazionale e speciale invocato dalla ricorrente, il Collegio accoglie la domanda di protezione internazionale e le riconosce lo *status* di rifugiata ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251 cit. per documentata appartenenza ad un particolare gruppo sociale, consistente nei malati di AIDS.

Indubbiamente, l’attrice ha sufficientemente dimostrato di essere stata vittima di tratta a fini sessuali e di sfruttamento della prostituzione.

Dalla relazione redatta il 18.2.2019 dal menzionato ente anti tratta, dalla medesima depositata, si ricava che ella si è ritrovata in Italia perchè reclutata da una donna con l’ingannevole ed appetibile promessa di guadagno, che agevolmente la convinse a partire, stante le sue disagiate condizioni economiche; che vi fu una contrazione di un debito rilevante nei suoi riguardi, per la cui restituzione la *madame* la condizionò psicologicamente con un rituale magico; che con violenza e minacce, giunta in Italia, ella fu costretta a prostituirsi a lungo, contraendo l’infezione da HIV nell’esercizio della sua attività; che, sebbene fosse riuscita a liberarsi dallo sfruttamento della donna, fu in seguito assoggettata a quello di un uomo ghanese, con il quale, inizialmente, intrecciò una relazione sentimentale; che, stanca degli abusi ed anche della malattia che avanzava, ella ebbe la forza di denunciare il soggetto e chiedere aiuto, venendo in contatto con l’ente anti tratta “Dedalus”, da cui è stata assistita e seguita fino a raggiungere un certo grado di autonomia; che, in seguito alla denuncia per i fatti a cui aveva assistito nel

novembre 2017 e le conseguenti minacce ricevute, costretta ad abbandonare Castel Volturno, si è nuovamente rivolta in aiuto all'ente anti tratta, il quale, stante lo stress psico-fisico e la mancanza di mezzi, l'ha aiutata a sistemarsi, dapprima, nel centro di accoglienza "Centro Eva" a Maddaloni, per inserirla, in seguito, a causa della necessità di assistenza specifica dovuta alla sua patologia, nella casa famiglia, specializzata per accogliere persone affette da infezione HIV, "Casa Famiglia Sisto Riario Sforza" a Napoli. Identico è il contenuto della relazione redatta dal medesimo ente il 14.7.2020 ed il 2.10.2018, sebbene quest'ultimo si soffermi su quanto accaduto dopo gli eventi del novembre 2017.

Tali relazioni, prodotte dall'attrice con il ricorso e nel corso del processo, hanno rilevante utilità probatoria non solo perché provengono da soggetto qualificato ed esperto del fenomeno criminale, di cui l'istante è stata vittima – fatti che, allegati dalla parte, il Ministero non ha contestato – ma soprattutto perché riportano quei tipici indici suggestivi dell'assoggettamento alla tratta a fini sessuali che si desumono dalle informazioni ricavate dalle fonti specializzate consultate (cfr. Rapporto Easo sulla tratta di esseri umani in Nigeria, aprile 2021; UNHCR, L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, gennaio 2021, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf), e che sono la giovane età dell'attrice, quando è giunta in Italia, l'area di provenienza (Benin City), lo scarso livello di istruzione ed il disagio economico, l'ingannevole reclutamento da parte di una donna, il ricorso al rituale magico a fini di plagio, la prostituzione forzata in Italia.

L'attrice ha connesso a tale vissuto il rischio di essere nuovamente vittima di tratta a fini sessuali, in caso di ritorno in Nigeria, o di violenze da parte della rete criminale che l'aveva avvinta.

Ciò che ha dispensato questo Collegio dall'obbligo di convocare la ricorrente per essere sentita su tali nuove vicende è, tuttavia, la considerazione del rischio fondato di persecuzione per opera della comunità, che ella corre soprattutto a causa della sua condizione di salute, che l'accomuna a tutti i malati da infezione da HIV, i quali sono diffusamente e pesantemente discriminati e stigmatizzati, stando alle fonti di seguito indicate.

Secondo HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), 3 January 2020, Nigeria, *Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context (legal framework; corruption; forced evictions; conditions in informal settlements; homelessness; other topics)* (disponibile su ecoi.net), *The Special Rapporteur pays particular attention to the discrimination and criminalization of certain groups, including women, lesbian, gay, bisexual and transgender persons, persons with disabilities and persons living with HIV/AIDS... Women living with HIV/AIDS also experience discrimination. Although 1.5 per cent of the adult population in Nigeria lives with HIV/AIDS (55 per cent of whom are women), and despite the 2017–2021 National HIV/AIDS Strategic Framework acknowledging that stigma and*

discrimination are major issues, there is no national legislation explicitly banning discrimination based on someone's actual or perceived HIV status. The Special Rapporteur received reports of extreme cases of discrimination in relation to the right to housing: HIV-positive women had been evicted from their homes and communities and left homeless as a result of the absence of emergency shelters or housing options. Female HIV-positive students had been expelled from university accommodation after reporting their status to the university's health services (tradotto: Il Relatore speciale presta particolare attenzione alla discriminazione e alla criminalizzazione di alcuni gruppi, comprese le donne, le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, le persone con disabilità e le persone che vivono con l'HIV/AIDS... Anche le donne che convivono con l'HIV/AIDS subiscono discriminazioni. Sebbene l'1,5% della popolazione adulta in Nigeria viva con l'HIV/AIDS (di cui il 55% sono donne) e nonostante il quadro strategico nazionale HIV/AIDS 2017-2021 riconosca che lo stigma e la discriminazione sono questioni importanti, non esiste legislazione che vieta esplicitamente la discriminazione basata sullo stato di HIV effettivo o percepito di qualcuno. Il Relatore speciale ha ricevuto segnalazioni di casi estremi di discriminazione in relazione al diritto all'alloggio: le donne sieropositive erano state sfrattate dalle loro case e comunità e lasciate senza casa a causa dell'assenza di rifugi di emergenza o di opzioni abitative. Le studentesse sieropositive erano state espulse dagli alloggi universitari dopo aver denunciato il loro stato ai servizi sanitari dell'università).

Secondo UNAIDS Nigeria 2020 (reperibile su <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/nigeria>), la percentuale di persone comprese tra 15 e 49 anni di età che non acquisterebbe verdura fresca da un venditore che sa essere affetto da HIV è pari al 51,8%.

Secondo il Report Easo sul traffico di esseri umani dell'aprile 2021, *Shelter for (female) trafficking victims with specific needs. Research indicated that shelters' limited access to funding contributes to 'inaccessibility of rehabilitation services for persons who are HIV and Hepatitis C positive, pregnant and with children'. According to research by Okoli, two out of the three Lagos-based NGO shelters she studied, did not admit these categories of survivors, because they did not have the necessary capacity to cater to their needs.*⁴³² (tradotto: Rifugio per vittime di tratta (donne) con bisogni specifici. La ricerca ha indicato che l'accesso limitato ai finanziamenti da parte dei centri di accoglienza contribuisce all'"inaccessibilità ai servizi di riabilitazione per le persone positive all'HIV e all'epatite C, in gravidanza e con bambini". Secondo una ricerca di Okoli, due dei tre centri di accoglienza delle ONG con sede a Lagos che ha studiato, non hanno ammesso queste categorie di sopravvissuti, perché non avevano la capacità necessaria per soddisfare i loro bisogni.⁴³²).

Secondo EASO NIGERIA, Medical Country of Origin Information Report April 2022, 21.4.2022, *Factors that mitigate access to HIV/AIDS treatment in Nigeria are grouped into three categories, namely: health systems related, patients-related and community-related.*³³⁸ *The health system related barriers encompasses high cost of ARTs, shortage of health manpower, highly congested and dilapidated healthcare facilities and knowledge gap amongst health workers. The patient-related impediments to access include long distance to service delivery points, extended waiting time, indirect costs and user fees, while the community-related barriers include stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS, gender discrimination against PLWHA and sociocultural*

misconceptions.³³⁹ (tradotto: I fattori che mitigano l'accesso al trattamento dell'HIV/AIDS in Nigeria sono raggruppati in tre categorie, vale a dire: relativi ai sistemi sanitari, relativi ai pazienti e relativi alla comunità.³³⁸ Le barriere relative al sistema sanitario comprendono l'alto costo delle ART, la carenza di personale sanitario, l'elevata congestione e strutture sanitarie fatiscenti e divario di conoscenze tra gli operatori sanitari. Gli impedimenti all'accesso relativi ai pazienti includono la lunga distanza dai punti di erogazione del servizio, i tempi di attesa prolungati, i costi indiretti e le tariffe per gli utenti, mentre le barriere legate alla comunità includono lo stigma e la discriminazione contro le persone che vivono con l'HIV/AIDS, la discriminazione di genere contro la PLWHA e le idee sbagliate socioculturali.³³⁹).

Secondo 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 12.4.2022, (su ecoi.net) *HIV and AIDS Social Stigma. In general, persons with HIV faced widespread stigma and discrimination. Persons with HIV and AIDS were often ostracized by the community, fired from their jobs, or cast away from family. During the year federal and state governments worked with international donors and NGOs to reduce stigma and change perceptions of persons living with HIV and AIDS. The government also worked to reduce hesitancy in HIV testing and treatment... Employers frequently discriminated against persons with HIV and AIDS. The government spoke out in opposition to such discrimination, calling it a violation of the fundamental right to work* (tradotto: Stigma sociale dell'HIV e dell'AIDS. In generale, le persone con HIV hanno subito una diffusa stigmatizzazione e discriminazione. Le persone con HIV e AIDS sono state spesso emarginate dalla comunità, licenziate dal lavoro o allontanate dalla famiglia. Durante l'anno i governi federale e statale hanno collaborato con donatori internazionali e ONG per ridurre lo stigma e cambiare la percezione delle persone che vivono con l'HIV e l'AIDS. Il governo ha anche lavorato per ridurre l'esitazione nei test e nel trattamento dell'HIV... I datori di lavoro hanno spesso discriminato le persone con HIV e AIDS. Il governo si è espresso contro tale discriminazione, definendola una violazione del diritto fondamentale al lavoro).

Il complesso di tali discriminazioni, riservate dalla società nigeriana al malato di HIV, in violazione di taluni suoi diritti (al cibo, alla casa, allo studio, al lavoro), produce l'effetto di una persecuzione e fonda, dunque, l'accoglimento della domanda, prescindendo dagli altri rischi che l'istante ha prospettato, la cui considerazione è assorbita da quella di tipo indubbiamente prevalente.

In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “*Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.*” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED] lo status di rifugiata per motivi di appartenenza a particolare gruppo sociale ex art. 8, comma

1, lett. d), d.lgs. 251\2007;

- nulla sulle spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25.5.2022

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso